ORIGINALE UFFICIO

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO

approvato con Legge Regionale
12/2/1990 n° 3
Il Dirig. dell' Ufficio Urbanistica e Ambien
(Ing. Alfonso Alagia)

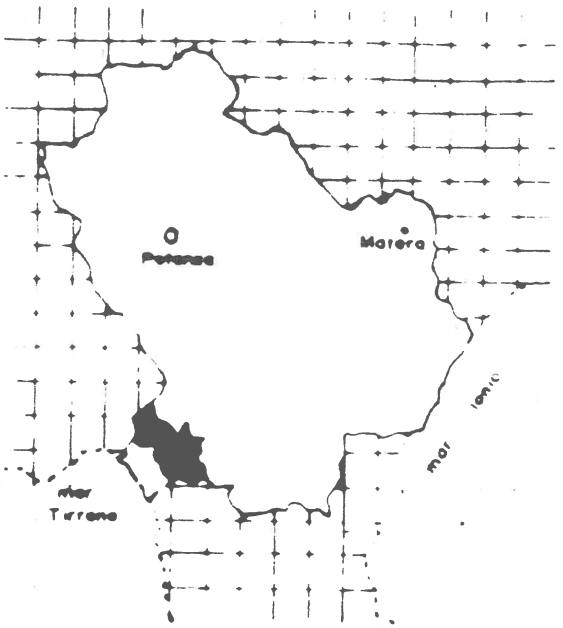
PIANO TERRITORIALE-PAESISTICO DI AREA VASTA

MASSICCIO DEL SIRINO (LAURIA-LAGONEGRO-NEMOLI)

Gruppo di progettazione
arch. F. ZACCARA (CAUN) -inc.-
ing. A. BIANCO -inc.-

Consulenti
dr. P. CASALETTO
dr. P. MOLES

Collaboratori
ing. C. VETROMILE
ing. G. CONTE
arch. R. TADDEI



Presidente Giunta Reg.
dr. G. MICHETTI

Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
dr. M. COMODO

Gruppo di coordinamento
ing. A. ALAGIA -cgr-
arch. V. CAPPIELLO
arch. L. FELICETTI
ing. B. LORUSSO
ing. F. TATARANNI
arch. R. VOTTA

Consulenti
prof. arch. G.L. NIGRO
prof. arch. A. RESTUCCI
arch. G. BIANCHI - collab.

CARTE DI ANALISI

AN1	AN2.1	AN2.2	AN2.3						AN3	AN4	AN5	AA1
AA2	AA3	AI1	AI2.1	AI2.2	$AI2.3_1$	$AI2.3_2$	$AI2.3_3$	$AI2.3_4$	AI3	AP1		

CARTE DI SINTESI

ST1	ST2	ST3	S1	S2								

CARTE DI PROGETTO

P1	P2											

ARCHIVIO 85028

B NORMATIVA D'ATTUAZIONE

I N D I C E

TITOLO I - NORME GENERALI

Art.1 - Il territorio del Piano
Art.2 - Elaborati

TITOLO II

ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA ED AMBIENTALE

Art.3 - Definizione di elemento
Art.4 - Elementi d'interesse naturalistico-biologico
Art.5 - Elementi d'interesse storico-architettonico
Art.6 - Elementi d'interesse percettivo
Art.7 - Elementi d'interesse produttivo agricolo per caratteri naturali
Art.8 - Pericolosità geologica

TITOLO III

IL PIANO

Capo I - Contenuti e modalità della tutela e valorizzazione

Art.9 - Contenuto degli elaborati grafici di progetto
Art.10- Criteri di definizione delle aree di Piano
Art.11- Modalità della tutela e valorizzazione
Art.12- Le aree di Piano
Art.13- Prescrizioni inerenti la pericolosità geologica eccezionale ed elevata
Art.14- Articolazione degli usi antropici
Art.15- Usi antropici ed interventi comunque consentiti

Capo II - Aree a prevalente conservazione

Art.16- Area di eccezionale interesse biologico e di elevato interesse percettivo (Aa)
Art.17- Area di eccezionale interesse percettivo (Ab)
Art.18- Insediamenti urbani stratificati o consolidati (Ac)
Art.19- Ambito di conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche d'insieme con parziali trasformazioni finalizzate a nuovi usi compatibili (AA)
Art.20- Indirizzi progettuali per l'ambito AA

Capo III - Aree a conservazione ed eventuale trasformazione

Art.21- Aree di elevato e medio interesse biologico e percettivo (Ba)
Art.22- Aree di elevato interesse biologico (Bb)
Art.23- Aree di elevato interesse percettivo (Bc)
Art.24- Aree di medio interesse percettivo con elementi lineari di eccezionale o elevato interesse (Bd)
Art.25- Aree di elevato interesse produttivo agrario e di medio interesse percettivo (Be)
Art.26- Aree di medio interesse percettivo e biologico (Bf)
Art.27- Aree d'interesse paesistico-ambientale in trasformazione insediativa (Bg)
Art.28- Insediamenti minori (Bh)

Capo IV - Aree a conservazione e trasformazione

Art.29- Aree a conservazione e trasformazione

TITOLO IV

VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Art.30- Verifica di Ammissibilità
Art.31- Trasformazione condizionata e trasformazione condizionata a regime ordinario

TITOLO V

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

Capo I - Situazioni di degrado e di alterazione ambientale

Art.32- Descrizione degli elementi di degrado

Capo II - Opere di recupero e ripristino di carattere prioritario

Art.33- Pericolosità geologica interessante infrastrutture ed insediamenti
Art.34- Recupero di elementi d'interesse storico
Art.35- Recupero paesistico-ambientale
Art.36- Ripristino della vegetazione

TITOLO VI

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO ED AMBIENTALE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D'INSEDIAMENTI, DI INFRASTRUTTURE E DI SINGOLE OPERE

Capo I - Governo dei boschi e dei pascoli

Art.37- Norme generali
Art.38- Regolamentazione del pascolo
Art.39- Definizione di bosco pascolabile
Art.40- Aree boschive incendiate
Art.41- Rimboschimenti

Capo II - Recupero del patrimonio edilizio esistente

Art.42- Manutenzione ordinaria
Art.43- Manutenzione straordinaria
Art.44- Restauro e risanamento conservativo
Art.45- Ristrutturazione edilizia

Capo III - Prescrizioni relative alle opere inerenti gli usi antropici

Art.46- Insediamento residenziale sparso (tipo a1)
Art.47- Nuovo insediamento (tipo a.2)
Art.48- Stratificazione urbana (tipo a3)
Art.49- Uso artigianale-industriale sparso (tipo a.4)
Art.50- Insediamenti monofunzionali produttivi (tipo a.5)
Art.51- Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.1
Art.52- Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.2
Art.53- Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.3
Art.54- Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.4
Art.55- Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.5
Art.56- Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.6
Art.57- Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.7
Art.58- Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.8
Art.59- Uso produttivo, di tipo agro-silvo-pastorale
Art.60- Uso produttivo, di tipo estrattivo
Art.61- Uso culturale-ricreativo, con opere di tipo d.1
Art.62- Uso culturale-ricreativo, con opere di tipo d.2
Art.63- Uso culturale-ricreativo, con opere di tipo d.3

Capo IV - Elementi di arredo urbano e disciplina estetica delle costruzioni

Art.64- Sistemazione di piazze, parcheggi e strade pubbliche
Art.65- Sistemazioni esterne di spazi di pertinenza alle residenze
Art.66- Arredo urbano
Art.67- Impianti tecnologici ed allacciamenti

TITOLO VII

EFFICACIA, NORME DI SALVAGUARDIA

Art.68- Prevalenza delle previsioni del Piano
Art.69- Previsioni dei Piani urbanistici in vigore ed opere programmate per le quali è prescritta la verifica di Ammissibilità
Art.70- Modalità del rilascio dei Nulla Osta nel territorio interessato dal Piano.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1 - Il territorio del Piano

Il Piano Territoriale Paesistico di area vasta del Massiccio del Sirino, di seguito definito "Piano", interessa l'intero territorio dei tre Comuni di Lauria, Lagonegro e Nemoli. Il perimetro del Piano è riportato in tutte le tavole di analisi, sintesi e progetto.

Art.2 - Elaborati

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

1 - Carte di analisi (scala 1:25.000)

AN/Assetto ambientale: Sistema naturale

- AN1 - Carta geolitologica
- AN2 - Geomorfologia
  - AN2.1 - Carta delle pendenze
  - AN2.2 - Carta della stabilità
  - AN2.3 - Carta idrografica
- AN3 - Carta idrogeologica
- AN4 - Carta delle attitudini colturali
- AN5 - Carta dei caratteri vegetazionali

AA/Assetto ambientale: Sistema antropico

- AA1 - Carta degli usi produttivi del suolo
- AA2 - Carta del sistema insediativo
- AA3 - Carta delle infrastrutture

AI/Assetto istituzionale

- AI1 - Carta dei vincoli, dei demani e delle proprietà collettive
- AI2 - Indirizzi programmatici e disciplina urbanistica
  - AI2.1 - Carta degli indirizzi programmatici
  - AI2.2 - Carta della disciplina urbanistica vigente
  - AI2.3 - Carta della disciplina urbanistica adottata
- AI3 - Carta degli interventi pubblici

AP/Sistema percettivo

- AP1 - Carta dell'analisi percettiva

2 - CARTE DI SINTESI PER TEMATISMI (1:25.000)

- ST1 - Carta dei valori produttivi agricoli
- ST2 - Carta della pericolosità geologica
- ST3 - Carta dei valori percettivi

3 - CARTE DI SINTESI GENERALI (1:25.000)

- S1 - Carta delle qualità del territorio
- S2 - Carta delle alterazioni e del degrado del territorio

4 - CARTE DI PROGETTO (1:25.000)

- P1 - Carta delle trasformabilità
- P2 - Carta degli interventi prioritari di sistemazione e ripristino
- P3 - Carta degli scostamenti

A) RELAZIONE GENERALE

B) NORMATIVA DI ATTUAZIONE

C) ALLEGATI ALLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE

TITOLO II

ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA ED AMBIENTALE

Art.3 - Definizione di elemento

Per elemento s'intende un oggetto che all'interno di un territorio è riconoscibile per caratteri di evidente omogeneità.

Art.4 - Elementi d'interesse naturalistico-biologico

Gli elementi d'interesse naturalistico-biologico, rilevati dal Piano nella tav.AN5 (Carta dei caratteri vegetazionali), sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.1, che è parte integrante della presente Normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

Tali elementi sono da considerarsi:

- di valore eccezionale, allorquando costituiscono ecosistemi vegetazionali di tipo climax di particolare rarità nel territorio del Piano e nell'ambito regionale;
- i valore elevato, allorquando costituiscono ecosistemi vegetazionali di tipo climax, ideali per gli equilibri ambientali, ma vulnerabili (per cui risulta difficile e delicato assicurarne la conservazione);
- di valore medio, allorquando costituiscono ecosistemi vegetazionali meno evoluti, fortemente antropizzati ed abbastanza stabili;
- di valore basso, per i rimanenti elementi del territorio.

Art.5 - Elementi d'interesse storico-architettonico

Gli elementi d'interesse storico-architettonico, rilevati dal Piano nella tav.AA2 (Carta del sistema insediativo), sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.2, che è parte integrante della presente Normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.

Tali elementi sono da considerarsi:

- di valore elevato, allorquando si è rilevata in essi la presenza di almeno tre aspetti fra quelli considerati della rarità, della concentrazione di significati qualitativi, della notorietà o dei valori testimoniali e dell'appartenenza a sistema;

- di valore medio, allorquando si è rilevata in essi la presenza di due degli aspetti precedentemente indicati;

- di valore basso, allorquando si è rilevata in essi la presenza di uno degli aspetti precedentemente indicati.

Art.6 - Elementi d'interesse percettivo

Gli elementi d'interesse percettivo, rilevati dal Piano nelle tav.AP1 e ST3 (Carta dell'analisi percettiva, Carta dei valori percettivi), sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.3, che è parte integrante della presente Normativa.

La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale, elevato, medio) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.
Tali elementi sono da considerarsi:

- di valore eccezionale, allorquando si sono riscontrati nell'ambito dello stesso elemento valori percettivi, o relazionali o specifici;

- di valore elevato, allorquando si sono riscontrati nell'ambito dello stesso elemento valori percettivi, o relazionali o specifici;

- di valore medio, allorquando i valori percettivi, relazionali o specifici, pur presenti, non sono tali da assurgere a qualità dominante.

Art.7 - Elementi d'interesse produttivo agricolo per caratteri naturali

Gli elementi d'interesse produttivo agricolo per caratteri naturali, rilevati dal Piano nella tav.ST1 (Carta dei valori produttivi agricoli), sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.4, che è parte integrante della presente Normativa.
La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo.
Tali elementi sono da considerarsi:

- di valore elevato, allorquando sono costituiti da aree con sistemi agrari ad intensità colturale superiore ai valori medi

del territorio del Piano e suscettibili di ulteriori trasformazioni in tal senso;

- di valore medio, allorquando sono costituiti da aree che, per presenza antropica e caratteristiche fisiche, sono suscettibili di trasformazioni comportanti intensità colturali superiori ai valori medi del territorio del Piano;
- di valore basso, per i rimanenti elementi del territorio.

Art.8 - Pericolosità geologica

Gli elementi interessati da rischio/pericolosità geologica, rilevati dal Piano nella tav.ST2 (Carta della pericolosità geologica), sono riportati, descritti e valutati in apposito elenco allegato C.5, che è parte integrante della presente Normativa.
La valutazione è espressa secondo una scala decrescente di valori (eccezionale,elevato, medio, basso) attribuiti applicando i criteri di cui ai successivi punti del presente articolo. Tali elementi sono da considerarsi:

- di rischio/valore eccezionale, allorquando sono costituiti da frane attive o da fenomeni carsici in evoluzione;

- di rischio/valore elevato, allorquando sono costituiti da aree in erosione, da zone limitrofe a zone di faglia e di sovrascorrimento, da aree con frane quiescenti e da aree instabili;
- di rischio/valore medio, allorquando comprendono aree in equilibrio instabile;

- di rischio/valore basso, allorquando comprendono aree prive di situazioni geologiche particolari.

TITOLO III

IL PIANO

Capo I - Contenuti e modalità della tutela e valorizzazione

Art.9 - Contenuto degli elaborati grafici di progetto

Gli elaborati grafici di progetto sono i seguenti:

P1 - Carta della trasformabilità (1:25.000), contenente la suddivisione del territorio oggetto del Piano in aree alle quali si applicano le norme di cui al presente Titolo.

P2 - Carta degli interventi prioritari, di sistemazione e ripristino (1:25.000);

P3 - Carta degli scostamenti (1:25.000)

Art.10 - Criteri di definizione delle aree di Piano

Le aree individuate nella Carta delle trasformabilità e descritte nel successivo art.12, sono identificate per aggregazione degli elementi di cui agli art.4,5,6 e 7 in ragione dei caratteri costitutivi degli elementi, dei giudizi di valore assegnati (v. S1) ed in funzione delle modalità di tutela e valorizzazione di cui al successivo art.11, da applicarsi nelle specifiche circostanze.

Gli elementi inerenti la pericolosità geologica, di cui all'art.8, non concorrono alla determinazione delle aree di cui sopra, ma implicano limitazioni e prescrizioni relative agli usi ed agli interventi consentiti per ciascuna area di Piano. Tali limitazioni e prescrizioni sono individuate nell'art.13.

Art.11 - Modalità della tutela e della valorizzazione

Le modalità della tutela e valorizzazione sono le seguenti:

A1) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con introduzione di nuovi usi compatibili

A2) Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con parziale trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili

B1) Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità in sede di formazione dello strumento urbanistico (VA)

B2) Trasformazione condizionata a requisiti progettuali (AC1)

C) Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede ordinaria (AC2)

Art.12 - Le aree del Piano

Le aree individuate nella Carta della trasformabilità (P1) sono le seguenti:

A -<u>Aree a prevalente conservazione</u>

Aa) area di eccezionale interesse biologico e di elevato interesse percettivo (art.16);

Ab) area di eccezionale interesse percettivo (art.17);

Ac) insediamenti urbani stratificati o consolidati (art.18);

B - <u>Aree a conservazione ed eventuale trasformazione</u>

Ba) aree di elevato e medio interesse biologico e percettivo (art.21);

Bb) aree di elevato interesse biologico (art.22);

Bc) aree di elevato interesse percettivo (art.23);

Bd) aree di medio interesse percettivo con elementi lineari di eccezionale o elevato interesse (art.24);

Be) aree di elevato interesse produttivo agrario e di medio interesse percettivo (art.25);

Bf) aree di medio interesse percettivo e biologico (art.26);

Bg) aree di interesse paesistico-ambientale in trasformazione insediativa (art.27);

Bh) insediamenti minori (art.28)

C) Aree a conservazione e trasformazione (art.29)

Per ciascuno dei tipi di aree sopra riportati si applicano le norme specifiche che seguono e che indicano, tra i tipi di uso antropico di cui al successivo art.14, quelli considerati ammissibili precisando per ciscuno di essi e per le relative trasformazioni le modalità di tutela e valorizzazione da applicarsi (v. tabella in Tav. P1). Oltre a quelli esplicitamente richiamati, per ciascuna area non sono ammissibili altri usi ed opere.

Agli elementi di valore eccezionale presenti nelle singole aree è esclusivamente applicabile la modalità A.

La Carta della trasformabilità individua, inoltre, un ambito (AA) che va sottoposto a Piano Paesistico Esecutivo di cui ai successivi art.19 e 20.

Art.13 - Prescrizioni inerenti la pericolosità geologica eccezionale ed elevata

La "Carta della trasformabilità" (P1) riporta, unitamente alle aree di Piano di cui all'art.12, gli elementi di pericolosità geologica eccezionale ed elevata.

Limitatamente a tali elementi gli usi antropici e gl'interventi previsti nei successivi articoli della presente Normativa di Attuazione sono subordinati all'esito positivo della Verifica di Ammissibilità di cui al Titolo IV.

Per gli elementi interessati da indagini geologiche di dettaglio, approvate dai competenti organi regionali, la Verifica di Ammissibilità per il tematismo geologico s'intende operata a mezzo di tali indagini.

Per l'uso insediativo residenziale sparso, tipo a1 di cui al successivo art.14, la Verifica di Ammissibilità per tale tematismo, ove richiesta, si esplica con una relazione geologica corredata al progetto edilizio, attestante la realizzabilità del manufatto ed indicante gli eventuali accorgimenti tecnici da adottare.

Negli elementi di pericolosità geologica eccezionale l'uso insediativo residenziale sparso, ove ritenuto ammissibile, è relativo solo ad "annessi agricoli" ed esclude le residenze.

Art.14 - Articolazione degli usi antropici

Ai fini del Piano gli usi antropici di cui all'art. della legge di approvazione sono così articolati:

a) uso insediativo, distinto in:
   - a.1) insediamento residenziale sparso;
   - a.2) nuovo insediamento urbano;
   - a.3) stratificazione urbana (completamento, rafforzamento, recupero);
   - a.4) artigianale-industriale sparso;
   - a.5) insediamenti monofunzionali produttivi;

b) uso infrastrutturale, con opere:

b.1) a rete, interrate;

b.2) a rete, fuori terra;

b.3) viarie pedonali;

b.4) viarie carrabili e parcheggi;

b.5) puntuali tecnologiche, interrate;

b.6) puntuali tecnologiche, fuori terra;

b.7) carrabili di servizio o agricole;

b.8) sistemazioni idraulico-forestali;

c) uso produttivo, distinto in:

c.1) agro-silvo-pastorale;

c.2) estrattivo;

d) uso culturale-ricreativo, con opere per attrezzature:

d.1) non comportanti volume;

d.2) comportanti volume;

d.3) mobili.

Gli usi antropici sopra elencati sono descritti, con le opere che comportano, nel Titolo VI, Capo III.

Art.15 - Usi antropici ed interventi comunque consentiti

Gli ampliamenti di manufatti edilizi esistenti sono consentiti in tutte le aree del Piano. Essi potranno essere realizzati solo una volta per ciascun manufatto e saranno contenuti nei seguenti limiti volumetrici:

- da 0 a 200 mc: incremento massimo pari al 25%;
- 400 mc ed oltre: incremento massimo pari al 15%.

Per cubature intermedie fra i 200 ed i 400 mc l'incremento massimo sarà calcolato per interpolazione lineare.

Nelle aree classificate A secondo quanto previsto nel precedente art.12 gli ampliamenti di cui al punto precedente dovranno essere finalizzati ad operazioni complessive di "miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi.

Nelle zone di pericolosità geologiche eccezionali gli ampliamenti saranno esclusivamente finalizzati ad annessi agricoli, in coerenza a quanto previsto nel precedente art.13.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sono consentiti in tutte le aree del Piano, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli art.42,43 e 44.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando il rispetto di quanto previsto all.art.45, sono consentiti in tutte le aree di Piano ad eccezione delle aree Ac (Insediamenti urbani stratificati o consolidati).

Nelle aree Ac (Insediamenti urbani stratificati o consolidati) gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compatibili solo qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici esecutivi.

Per i fabbricati esistenti sono consentite le sistemazioni esterne con volumi interrati e semi-interrati destinati a pertinenze di servizio (depositi, garages, ricoveri attrezzi, cantine),la realizzazione di accessi carrai alle singole unità e la realizzazione di parcheggi.

Gli interventi di sistemazioni idraulico-forestali sono anch'essi sempre consentiti, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art.58.

Gli usi infrastrutturali con opere di tipo b1, come definiti nel successivo art.51, sono sempre consentiti se situati lungo i tracciati stradali esistenti o se costituenti allacciamenti alle singole utenze.

Sono, infine, sempre consentite le barriere parafuoco, previa autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato.

Capo II - Aree a prevalente conservazione

Art.16 - Area di eccezionale interesse biologico e di elevato interesse percettivo (Aa)

Tale area è costituita da un elemento di interesse biologico eccezionale e da un elemento di elevato interesse percettivo.

In riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica la modalità A1 per gli usi e le opere di tipo a1,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7, c1 e d3.

Prescrizioni specifiche.

La modalità A1 per gli usi c1 comporta:

- la manutenzione della vegetazione arborea esistente, con particolare riferimento alle fustaie di faggio ed al pino loricato;
- il restauro della vegetazione arborea esistente con l'assistenza del Comitato Consultivo per la conservazione della natura di cui alla L.R. 25.5.1980 n.42;
- il divieto alla eliminazione, anche parziale, delle specie esistenti e l'alterazione delle specie floristiche e faunistiche;
- il divieto di apportare danni alla vegetazione comunque esistente.

La modalità A1 per gli usi b3 comporta il recupero dei sentieri o tratturi esistenti, comunque senza danno per la vegetazione.

Art.17 - Area di eccezionale interesse percettivo (Ab)

Tale area è costituita da un elemento di eccezionale interesse percettivo costituito dal Lago della Rotonda in agro di Lauria.

In riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica la modalità A1 per gli usi e le opere a1,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7, c1,d1 e d3.

Art.18 - Insediamenti urbani stratificati o consolidati (Ac)

Tali aree comprendono gl'insediamenti urbani accentrati, stratificati o consolidati.

In riferimento agli usi ed alle opere di cui al precedente art.14, in queste aree si applica:

- la modalità A1 per gli usi e le opere a3;
- la modalità B1 (VA) per gli usi e le opere b4 e d2;
- la modalità B2 (AC1) per gli usi e le opere b2,b5,b6,d1 e d3.

Prescrizioni specifiche.

La modalità A1 per gli usi a3 comporta:

- il recupero del patrimonio edilizio esistente con la formazione di Piani Urbanistici Esecutivi;
- il completamento di brani di tessuto edilizio con completamenti di cortine, unificazione di prospetti, edificazione di residui lotti liberi secondo i parametri degli strumenti urbanistici comunali;
- il rafforzamento del tessuto, anche con interventi di ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, con la formazione di Piani Urbanistici Esecutivi.

Art.19 - Ambito di conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con parziali trasformazioni finalizzate a nuovi usi com patibili.(AA)

L'ambito comprende l'area centrale del Massiccio del Sirino, con elementi di eccezionale ed elevato interesse naturalistico-fisico e biologico ed è tutto caratterizzato dall'eccezionale interesse percettivo.

La conservazione e valorizzazione dei caratteri costitutivi è conseguita attraverso la redazione di un Piano Paesistico Esecutivo di cui al successivo art.20. Nelle more del Piano Paesistico Esecutivo, in riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.14, nell'ambito si applica la modalità A1 per gli usi e le opere a1,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,c1, d1, d2 e d3.

Prescrizioni specifiche.

La modalità A1 per gli usi e le opere b3 comporta:

- il riattamenti di tratturi e sentieri esistenti nel rispetto dei tracciati e delle dimensioni degli stessi, con esclusione di pavimentazioni (asfalto, cemento) e con ripristino o realizzazione di eventuali muri di contenimento in pietra da taglio;
- la possibilità di realizzare segnaletica per attività escursionistiche, purchè in legno.

La modalità A1 per gli usi e le opere b4 comporta che l'attuazione del progetto di consolidamento e ripristino della strada Lagonegro-Lago Remmo, nel tratto compreso all'interno del perimetro dell'ambito di cui al presente articolo:

- sarà limitata alle opere di consolidamento e di ripristino della sede stradale esistente. E' consentito l'ampliamento della sede stradale per un ampiezza non superiore a complessivi mt.1;
- le opere di ripristino dovranno riguardare anche la sistemazione dei muri di sostegno esistenti, attraverso la realizzazione di rivestimenti con murature in pietra uniformi per tecnica costruttiva e per aspetto estetico.

La modalità A1 per gli usi e le opere c1 comporta il divieto ad alterare l'esistente copertura vegetale.

Nelle more della formazione del Piano Paesistico Esecutivo è, inoltre, consentita la realizzazione:

- degli interventi previsti nel Piano Particolareggiato del Comune di Lagonegro interessante la zona denominata "Tempa di Giugiureddo" (v. tav. AI2.2), purchè nel rispetto delle prescrizioni apportate con il Nulla Osta della Commissione Beni Ambientali della Regione Basilicata;
- del Progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Rifugio Italia, di adeguamento del fabbricato servizi e di sistemazione dei parcheggi ed aree contermini, purchè nel rispetto delle prescrizioni apportate con il Nulla Osta della Commissione Beni Ambientali della Regione Basilicata;
- il ripristino e la sistemazione dell'esistente pista di sci di fondo;
- il ripristino della sciovia esistente e del relativo rifugio;

- del completamento dello "Impianto di sciovia per il collegamento località Conserva-Lago Remmo sul versante Nord Orientale del Sirino", purchè nel rispetto delle prescrizioni apportate con il Nulla Osta della Commissione Beni Ambientali della Regione Basilicata.

Art.20 - Indirizzi progettuali per l'ambito AA

a) Perimetro

L'intero perimetro dell'ambito A2, così come individuato nella tav.P1.

b) Finalità

b.1) Ripristino

Circoli glaciali danneggiati da interventi antropici, aree boschive degradate.

b.2) Tutela

Formazione di una dettagliata disciplina di tutela di:

- vette
- crinali
- circoli glaciali
- morene
- aree detritiche
- specie vegetali caratteristiche (Faggete, Vicia Serinica, Astragalus Sirinicus, Astragalus Sempervirens);
- laghi glaciali: laghi Remmo e Zapano.

b.3) Valorizzazione

Definizione di interventi atti al potenziamento degli usi culturali-ricreativi e sportivi compatibili con le azioni di ripristino e tutela di cui ai punti b.1 e b.2.

c) Elementi di valore eccezionale soggetti a soli interventi di ripristino e conservazione:
   - vette, circoli glaciali, lago Remmo, pareti rupestri, crinali, come individuati nella tav.AP.1.

d) Zona con fenomeni di degrado in atto da assoggettare a particolari vincoli di tutela:
   - area circostante il lago Remmo;
   - faggete circostanti il lago Remmo.

e) Opere ammissibili previo studio di compatibilità ambientale:
   - ampliamenti delle piste sciistiche di discesa e connessi impianti di risalita;
   - creazione di piste per sci di fondo;
   - ripristino e potenziamento sentieristica per escursionismo e sci di fondo;
   - ripristino ed eventuale realizzazione di piccoli rifugi montani;
   - realizzazione delle necessarie urbanizzazioni primarie;
   - miglioramento della viabilità carrabile di accesso, anche attraverso la realizzazione di un sistema viario ad anello migliorando la viabilità già esistente in località Valle dei Porcili.

f) Caratteristiche del progetto

Il progetto di cui al presente articolo definirà:

1) dimensionamenti:

- economici, inerenti i flussi turistici attivabili;
- ambientali, inerenti limiti quantitativi degli usi ed interventi compatibili;

2) definizioni:

- normative, inerenti la disciplina d'uso dell'intero ambito;
- di opere, ritenute ammissibili;

3) progetti degli interventi di ripristino, tutela e valorizzazione;

- di ripristino;
- di valorizzazione;

4) priorità attuative.

Il progetto individuerà le azioni propedeutiche all'attuazione degli interventi di valorizzazione. Fra le azioni propedeutiche sono fin d'ora individuate:

- il ripristino ed il riuso dei manufatti e delle infrastrutture esistenti;
- la sistemazione paesaggistico-ambientale dell'area circostante il Lago Remmo (sponde del lago) e di quelle circostanti la stazione di partenza della seggiovia in esercizio ed il Rifugio Italia;
- gli interventi di cura colturale necessari al patrimonio boschivo;

- la sistemazione, in termini funzionali e paesaggistici, della viabilità carrabile d'accesso esistente, nel rispetto di quanto indicato al punto e)

g) Standard di utilizzazione

Ai fini del dimensionamento delle attrezzature (impianti di risalita, rifugi, parcheggi) si assumerà il parametro di 30 sciatori per ettaro di pista.

Capo III - Aree a conservazione ed eventuale trasformazione

Art.21 - Aree di elevato e medio interesse biologico e percettivo (Ba)

Tali aree comprendono elementi in cui prevalgono valori biologici e percettivi elevati e medi.

In riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica:

- la modalità A1 per gli usi e le opere c1;
- la modalità B1 (VA) per gli usi e le opere a4,b2 e b4;
- la modalità B2 (AC1) per gli usi e le opere a1,b5,b6,d1,d2 e d3;
- la modalità C (AC2) per gli usi e le opere b1,b3,b7 e b8

Prescrizioni specifiche.

La modalità A1 per gli usi e le opere c1 comporta:

- il divieto di danneggiare la copertura vegetale esistente;
- la manutenzione, il ripristino ed il potenziamento delle specie vegetali esistenti;
- la graduale trasformazione del regime di governo del bosco da ceduo ad alto fusto.

Art.22 - Aree di elevato interesse biologico (Bb)

In riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica:

- la modalità A1 per gli usi e le opere c1;
- la modalità B1 (VA) per gli usi e le opere a4,b2,b4,b6 e c2:
- la modalità B2 (AC1) per gli usi e le opere b5,d1,d2 e d3;
- la modalità C (AC2) per gli usi e le opere a1,b1,b3,b7 e b8.

Prescrizioni specifiche.

La modalità A1 per gli usi e le opere c1 comporta il divieto di danneggiare la copertura vegetale esistente.

Art.23 - Aree di elevato interesse percettivo (Bc)

Carattere costitutivo di tali aree è l'elevato valore percettivo dovuto o all'elemento in sè (invaso) o alla posizione dell'area (ai margini di aree di eccezionale interesse percettivo o quinte caratterizzanti paesisticamente centri abitati).

In riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica:

- la modalità A1 per gli usi ed opere c1;
- la modalità B1 (VA) per gli usi ed opere b2 e b4;
- la modalità B2 (AC1) per gli usi ed opere a4,b5,b6,d1,d2 e d3;
- la modalità C (AC2) per gli usi e le opere a1,b1,b3,b7 e b8.

Art.24 - Aree di medio interesse percettivo con elementi lineari di eccezionale o elevato interesse (Bd)

Tali aree sono caratterizzate dalla presenza di elementi morfologici lineari di interesse eccezionale o elevato.

In riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica:

- la modalità A1 per gli usi e le opere c1;
- la modalità B1 (VA) per gli usi e le opere b4 e c2;
- la modalità B2 (AC1) per gli usi e le opere a4,b2,b5,b6,d1 e d2;
- la modalità C (AC2) per gli usi e le opere a1,b1,b3,b7,b8 e d3.

Prescrizioni specifiche.

Gl'interventi infrastrutturali di tipo b.2,b.4,b.6 e b.7 (attuabili con modalità B1,B e C2) non dovranno in alcun modo modificare la morfologia degli elementi di particolare interesse percettivo, quali creste, crinali e vette.

Art.25 - Aree di elevato interesse produttivo agrario e di medio interesse percettivo (Be)

Tali aree sono caratterizzate da attività agricole, esistenti o potenziali, di elevato valore in riferimento al territorio del Piano e da una diffusa presenza umana.

In riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica:

- la modalità B1 (VA) per gli usi ed opere c2;
- la modalità B2 (AC1) per gli usi ed opere a4,a5,b4,b5 e b6;
- la modalità C (AC2) per gli usi ed opere a1,b1,b2,b3,b7,b8,c1, d1,d2 e d3.

Art.26 - Aree di medio interesse percettivo e biologico (Bf)

In riferimento agli usi ed opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica:

- la modalità A1 per gli usi e le opere c1;
- la modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2;
- la modalità B2 (AC1) per gli usi e le opere b4,b5,b6 e d2;
- la modalità C (AC2) per gli usi e le opere a1,a4,b1,b2,b3,b7, b8,d1 e d3.

Art.27 - Aree di interesse paesistico-ambientale in trasformazione insediativa (Bg)

Tali aree comprendono zone di recente espansione residenziale non consolidate sviluppantesi in adiacenza a tessuti urbani stratificati e consolidati.

In riferimento agli usi ed alle opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica:

- la modalità A1 per gli usi e le opere a3;
- la modalità B2 (AC1) per gli usi e le opere b5 e b6;
- la modalità C (AC2) per gli usi e le opere a1,a2,a4,a5,b1,b2, b3,b4,b7,b8,c1,d1,d2 e d3.

Art.28 - Insediamenti minori (Bh)

Tali aree comprendono insediamenti di ridotte dimensioni, anche di non recente costituzione, siti prevalentemente in aree agricole, dotati di una certa autosufficienza funzionale dai centri urbani principali e non organicamente legati alla sola attività agricola. Essi costituiscono una caratteristica peculiare del territorio del Piano e presentano, anche se in embrione, la forma che connota il carattere urbano.

In riferimento agli usi ed alle opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica:

- la modalità A1 per gli usi e le opere a3;
- la modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2;
- la modalità B2 (AC1) per gli usi e le opere a1,a2, b5 e b6;
- la modalità C (AC2) per gli usi e le opere a4,a5,b1,b2,b3,b4, b7,b8,c1,d1,d2 e d3.

Prescrizioni specifiche.

La modalità A1 per gli usi e le opere a3 comporta l'individuazione, all'interno delle aree di cui al presente articolo, di luoghi centrali (indicati, con valore meramente indicativo nella tav.P1) ove vanno attuati i seguenti interventi:

- realizzazione e/o completamento di piccole piazze attrezzate costituenti unità morfologico-architettoniche attraverso l'unificazione dei prospetti, l'uso di materiali di finitura omogenei, l'attrezzaggio dei piani terra dei fabbricati ad esercizi commerciali, la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione;
- la creazione di una viabilità pedonale, anche adiacente alla viabilità carrabile,interna all'insediamento e connessa alla piazza attrezzata di cui al punto precedente, trattata con piantumazioni e slarghi panoramici.

Capo IV - Aree a conservazione e trasformazione

Art.29 - Aree a conservazione e trasformazione

Tali aree sono quelle costituite da elementi di valore basso per tutti i tematismi.

Per tutti gli usi ed opere di cui al precedente art.14, in quest'area si applica la modalità C (AC2).

TITOLO IV

VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Art.30 - Verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità, prescritta dalla modalità B1 di cui al precedente art.11, viene effettuata dalla Regione in sede di procedure di approvazione degli strumenti urbanistici o delle loro varianti o di singoli progetti edilizi ed infrastrutturali, sulla base di studi specialistici di compatibilità riferiti ai singoli tematismi per i quali le verifiche stesse sono state prescritte dal Piano.

Tali studi, ai sensi della legge di approvazione del Piano, saranno redatti da professionisti forniti di competenze specifiche per il/i tematismo/i richiesto/i e dovranno dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive dell'elemento oggetto di tutela e valorizzazione coinvolto nella trasformazione stessa.

Nel Piano tali studi riguardano i seguenti tematismi:

- pericolosità geologica (art.13);
- aspetti naturalistici (art.16,21,22 e 26);
- aspetti percettivi (art.16,17,21,23,24,26 e 28);
- aspetti relativi all'uso produttivo agricolo dei suoli (art.25).

Per qualunque tematismo siano prescritte, le Verifiche di Ammissibilità dovranno, comunque, consistere in:

- descrizione dello stato iniziale del sito, per il quale è proposta la trasformazione, e dei luoghi circostanti, con particolare riferimento ai valori tematici per i quali è richiesta la Verifica di Ammissibilità;
- illustrazione dei contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto all'incidenza sui caratteri costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dal Piano;
- alternative di localizzazione;
- misure proposte per la eliminazione, l'attenuazione e/o la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità progettuali, esecutive e di gestione.

Art.31 - Trasformazione condizionata e trasformazione condizionata a regime ordinario

Nei casi in cui il Piano prevede una trasformazione condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e gestionali, la tutela e la valorizzazione delle qualità del territorio riconosciute dal Piano va assicurata attraverso il rispetto degli indirizzi e norme specificate al successivo Titolo VI.

Il rilascio del NO ai sensi dell'art.7 della legge 1497/1939 è in tali casi subordinato alla conformità dei progetti a dette prescrizioni; conformità da verificarsi secondo una delle due modalità (AC1, AC2 ex B2) di cui all'art.... della legge di approvazione del Piano e come specificato nel precedente Titolo III.

TITOLO V

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

Capo I - Situazioni di degrado e di alterazione ambientale

Art.32 - Descrizione degli elementi di degrado

La "Carta delle alterazioni e del degrado del territorio" (S2) in scala 1:25.000, riporta le situazioni di degrado di particolare gravità, così classificate:

1) degrado di elementi naturalistici d'interesse biologico;
2) degrado di elementi d'interesse storico (urbanistico-architettonico);
3) degrado di elementi d'interesse percettivo;
4) degrado di elementi naturalistici di interesse fisico-morfologico;
5) pericolosità geologica interessante infrastrutture e insediamenti

Gli elementi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.6, che è parte integrante della presente Normativa.

Capo II - Opere di recupero e ripristino di carattere prioritario

Art.33 - Pericolosità geologica interessante infrastrutture ed insediamenti

La "Carta degli interventi prioritari" (P2) individua le aree da assoggettare ad interventi di sistemazione idraulico-forestali a protezione dei centri abitati e delle infrastrutture.

Gli interventi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.7, che è parte integrante della presente Normativa.

Le aree contrassegnate con la lettera "A" sono quelle in cui gli interventi dovranno essere indirizzati con priorità. Esse sono:

- l'alveo dei Torrenti Gaglione e Torbido, in agro di Lauria e Nemoli;
- il Vallone Sonante, in agro di Nemoli;
- l'alveo del Fiume Noce e del Fosso Fenieri, in agro di Lagonegro.

Art.34 - Recupero di elementi d'interesse storico

La "Carta degli interventi prioritari"(P2) individua gli elementi d'interesse storico (urbanistico-architettonico) da assoggettare ad interventi di recupero e riuso.

Gli interventi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.8, che è parte integrante della presente Normativa.

Art.35 - Recupero paesistico-ambientale

La "Carta degli interventi prioritari" (P2) individua le aree soggette ad urgenti interventi di recupero paesistico-ambientale attinenti i seguenti settori:

a) disinquinamento del Fiume Noce;

b) recupero ambientale in aree di cave;

c) recupero integrato idraulico-urbanistico-ambientale.

Gli interventi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.9, che è parte integrante della presente Normativa.

Le aree contrassegnate con la lettera "A" sono quelle in cui gli interventi dovranno essere indirizzati con priorità. Esse sono:

- sponde del Lago Sirino, in agro di Nemoli;
- sponde del Lago Cogliandrino, in agro di Lauria;
- circhi glaciali e sponde del Lago Remmo, in agro di Lagonegro;
- versante Nord Occidentale sottostante il centro abitato di Lauria Superiore.

Art.36 - Ripristino della vegetazione

La "Carta degli interventi prioritari" (P2) individua le aree boschive di particolare degrado ove risulta prioritaria l'attuazione di progetti di rimboschimento a cura del Corpo Forestale dello Stato.

Gli interventi di cui al presente articolo sono riportati e descritti in allegato C.10, che è parte integrante della presente Normativa.

Le aree contrassegnate con la lettera "A" sono quelle in cui gli interventi dovranno essere indirizzati con priorità. Esse sono:

- bosco di formazioni miste (latifoglie, conifere) del Monte La Spina, in agro di Lauria;
- bosco ceduo in località Canicelle, in agro di Lauria.

TITOLO VI

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO ED AMBIENTALE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D'INSEDIAMENTI, D'INFRASTRUTTURE E DI SINGOLE OPERE

CAPO I - Governo dei boschi e dei pascoli

Art.37 - Norme generali

Nell'ambito del Piano le violazioni di cui alla legge 3267/1923 equivalgono a violazioni della legge 1497/1939, per l'importanza che la vegetazione e,quindi, la sua conservazione assume nella connotazione del paesaggio.

Art.38 - Regolamentazione del pascolo

Nell'ambito del Piano è istituito, ai sensi della legge 3267/1923 ed a cura delle Amministrazioni Comunali interessate, nel termine massimo di un anno dall'approvazione del Piano, la fida-pascolo sulle aree demaniali di proprietà comunali.

Ai fini dell'applicazione della fida-pascolo di cui al comma precedente vale il seguente parametro prescrittivo:

- su ogni 3 ettari di pascolo o bosco pascolabile è consentito il carico massimo di 1 capo bovino adulto o, in sostituzione, di 7 capi ovini.

Art.39 - Definizione di bosco pascolabile

Ai sensi della legge 3267/1923 vigono le seguenti limitazioni al pascolo in aree boschive:

- nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per tre anni dopo il taglio e del bestiame bovino ed equino per cinque anni dopo il taglio, semprechè i polloni abbiano raggiunto, nel 1 caso, l'altezza di mt. 2 e, nel secondo caso, l'altezza di mt. 3,5;
- nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di mt.2 e quello degli animali bovini ed equini di mt. 3,5;
- nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato.

Si definiscono "bosco pascolabile" le aree escluse dalle limitazioni di cui al comma precedente che nella "Carta dei caratteri vegetazionali" sono definite:

- Formazioni di caducifoglie (a prevalenza di faggio, querce, castagno, ontano, carpino, acero ed orniello) sia cedui che fustaie;
- conifere;
- formazioni miste (latifoglie, conifere);
- latifoglie sempreverdi mediterranee (a prevalenza di leccio governato a ceduo).

Art.40 - Aree boschive incendiate

Nelle aree classificate nella "Carta dei caratteri vegetazionali" come "Rimboschimenti giovani" che sono state interessate da incendi sono consentiti eclusivamente gli interventi necessari al ripristino della vegetazione danneggiata dagli incendi.

Tali prescrizioni si applicano in tutte le aree di seguito individuate e riportate nella "Carta dei caratteri vegetazionali" che, nel periodo di validità del Piano, siano interessate da incendi:

- formazione di caducifoglie (a prevalenza di faggio, querce, castagno, ontano, carpino, acero, orniello) sia ceduo che fustaie;
- conifere;
- formazioni miste (latifoglie, conifere);
- latifoglie sempreverdi mediterranee (a prevalenza di leccio governato a ceduo);
- rimboschimenti giovani.

Art.41 - Rimboschimenti

Per le attività di rimboschimento è prescritto l'utilizzo delle stesse specie di quelle presenti nell'area d'intervento, ai sensi della classificazione operata nella tav. AN5.

CAPO II - Recupero del patrimonio edilizio esistente

Art.42 - Manutenzione ordinaria

Si definiscono di manutenzione ordinaria gli interventi di cui al comma a) dell'art.31 della legge 457/1878 così come di seguito specificati:

- tinteggiatura o pulitura esterna;
- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzione, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazioni di infissi e pavimenti interni;
- tinteggiature interne;
- sostituzione di rivestimenti interni;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comporti la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Art.43 - Manutenzione straordinaria

Si definiscono di manutenzione straordinaria gli interventi di cui al comma b) all'art.31 della legge 457/1978 così come di seguito specificati:

- consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne o interne;
- sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (architravi, solai piani, coperture);
- demolizione o costruzione di tramezzi divisori non portanti;
- la destinazione di una o più locali, compresi nell'edificio, ai servizi igienici o agli ambienti tecnologici mancanti;

- sostituzione parziale o totale con gli stessi materiali degli elementi architettonici esterni ed interni quali intonaci, inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimenti,ecc..

Negli interventi di manutenzione straordinaria non è ammessa la modifica nella forma e nella posizione delle aperture originali di porte esterne e finestre.

Art.44 - Restauro e risanamento conservativo

Si definiscono di restauro e risanamento conservativo gli interventi di cui al comma c) dell'art.31 della legge 457/1978 così come di seguito specificati.

Per interventi di restauro si debbono intendere quelli che tendono alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni.

Debbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numero e posizione delle aperture, quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'intervento, in particolare per quanto riguarda le scale, e le sue parti decorative.

Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo.

Tale intervento può comportare le operazioni di:

- rifacimento o ripresa di intonaci;
- consolidamento e risanamento dall'umidità di strutture murarie;
- riparazione di elementi architettonici quali bancali, cornici e zoccolature;
- realizzazione di servizi igienici e di impianti tecnici e idrici;
- la demolizione o la costruzione di tramezzi interni non portanti;
- la sostituzione di strutture orizzontali (solai piani, coperture, architravi) fatiscenti o instabili senza modifica delle quote originarie dei solai, delle linee di gronda e di colmo, delle pendenze dei tetti;
- la demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni;
- la sistemazione dei parchi e giardini.

Art.45 - Ristrutturazione edilizia

Si definiscono di ristrutturazione edilizia gli interventi di cui al comma d) dell'art.31 della legge 457/1978. In essi sono consentite eventuali variazioni delle quote dei solai nella misura necessarie a raggiungere le altezze minime interne regolamentari.

CAPO III - Prescrizioni relative alle opere inerenti gli usi antropici

Art.46 - Insediamento residenziale sparso (tipo a.1)

Ai fini del Piano si definisce sparso l'insediamento caratterizzato dalla prevalenza degli aspetti naturalistici dei luoghi rispetto alla frequenza ed alla dimensione dei manufatti edilizi e di sistemazione esterna.

Rientrano in questa definizione gli insediamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- rapporto fra superficie coperta dalla costruzione e dalle sistemazioni esterne (parti pavimentate, muretti, recinzioni, tettoie, coperture di parcheggi) e superficie del lotto di pertinenza non superiore a 1/10;
- rapporto fra superficie utile lorda entro e fuori terra e superficie del lotto di pertinenza non superiore a 1/25;
- costruzioni situate a margine delle radure, senza emergere dalla vegetazione circostante; disposte parallelamente alle curve di livello salvo nel caso di manufatti di dimensioni modeste e comunque evitando consistenti movimenti di terra, talchè la morfologia del terreno sia elemento di unificazione fra paesaggio e costruito;
- costruzioni a tipologia mono-bifamiliare, con copertura a tetto, con sagome volumetricamente semplici ed elementi architettonici e di finitura congruenti per disegno e materiali usati;

- infrastrutture essenziali per accedere ai lotti, eventualmente corredate di percorsi pedonali e ciclabili;
- manufatti di sistemazioni esterne, nelle quantità sopra illustrate, realizzati in conformità a quanto previsto al seguente art.65;
- distacco del fabbricato pari ad almeno 20 ml. dalle strade pubbliche.

Art.47 - Nuovo insediamento (tipo a.2)

Ai fini del Piano si definisce nuovo insediamento la realizzazione d'insediamenti di carattere urbano caratterizzati dalla prevalenza per frequenza e dimensione dei manufatti edilizi ad uso residenziale e delle sistemazioni rispetto agli aspetti naturalistici dei luoghi.

Rientrano in questa definizione gl'insediamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- rilievo integrale della vegetazione presente (scala 1:2000) in sito ante operam, con idicazione delle visuali panoramiche e delle principali relazioni visive con il contesto;
- formazione del piano delle aree da sistemare a verde con indicazione planimetrica della localizzazione delle stesse (scala 1:2000), individuazione delle specie previste e con indicazioni (planimetrie, sezioni, profili, prospetti) dei particolari delle principali sistemazioni;

- collocazione del sistema delle attrezzature coperte e scoperte in aree centrali dell'insediamento, connesse alle aree residenziali da viabilità non solo carrabile, ma anche pedonale, al fine di qualificare funzionalmente e morfologicamente tale sistema come elemento strutturante dell'insediamento;
- rapporto fra superficie coperta della costruzione (ad eccezione delle sistemazioni esterne) e superficie del lotto di pertinenza non superiore ad 1/2;
- utilizzo di tipologie edilizie non superiori ai tre piani, compreso il piano terra, ad esclusione dei garages se interrrati per una quota non inferiore al 50%;
- lunghezza del fronte di fabbrica di maggiore dimensione non superiore a mt.50,possibilmente realizzato in linea segmentata
- salvaguardia delle vedute panoramiche (dalla viabilità principale, dalle piazze e belvederi, dagli edifici) attraverso opportuni distanziamenti e dimensionamenti dei nuovi fabbricati;
- separazione del traffico carrabile da quello pedonale, anche nell'accesso ai lotti edilizi;
- realizzazione dei garages in locali parzialmente o totalmente interrati sfruttando, a tal fine, le variazioni dell'andamento altimetrico del terreno; la realizzazione di manufatti edilizi costituiti da box auto in batteria o singoli sarà consentita solo nel caso in cui non siano perseguibili le soluzioni precedentemente indicate;
- manufatti di sistemazioni esterne, di piazze, parcheggi e strade pubbliche realizzati in conformità a quanto previsto nei successivi art.64 e 65;

- omogeneità dei manufatti edilizi in termini sia di profili, sia di materiali di rivestimento, colori, coperture;
- risistemazione dei luoghi circostanti l'insediamento con sistemazioni a verde e piantumazioni con specie autoctone dopo l'intervento, evitando che in essi permangano discariche di materiali o sbancamenti non adeguatamente sistemati.

Art.48 - Stratificazione urbana (tipo a.3)

Ai fini del Piano si definisce di stratificazione urbana l'insediamento caratterizzato dalla presenza di tessuto urbano di antica formazione o, comunque, consolidato.

Rientrano in questa definizione gli insediamenti fatti oggetto di una serie integrata d'interventi rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- unitarietà della progettazione urbanistica a mezzo di Piani urbanistici esecutivi;
- mantenimento delle densità fondiarie e territoriali attuali, con, al più, limitati incrementi purchè finalizzati al completamento di cortine edilizie, all'unificazione di prospetti o alla realizzazione di attrezzature pubbliche o ad uso pubblico;
- realizzazione di elementi di arredo urbano conformi alle prescrizioni di cui al successivo art.66;
- riuso di brani di tessuto urbano con interventi manutentori o di restauro o di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla legge 457/1978 e nel rispetto di quanto previsto negli art.42, 43 e 44 ad usi sia residenziali che di attrezzature;

- ripristino e miglioramento dell'estetica delle costruzioni e delle sistemazioni esterne, ivi inclusa la viabilità e gli spazi pubblici o ad uso pubblico, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Capo IV del presente Titolo VI.

Art.49 - Uso insediativo artigianale-industriale sparso (tipo a4)

Ai fini del Piano si definisce artigianale-industriale sparso l'insediamento caratterizzato dalla prevalenza degli aspetti naturalistici dei luoghi rispetto alla frequenza ed alla dimensione dei manufatti edilizi ad uso artigianale-industriale e delle relative sistemazioni esterne.

Rientrano in questa definizione gl'insediamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- manufatto edilizio non superiore alla dimenzione di 300 mq di superficie coperta ed all'altezza di mt 6;
- perimetro esterno dell'insediamento, soprattutto nelle parti visibili da strade o altri insediamenti ed in quelle confinanti con depositi scoperti interni al lotto trattato con sistemazioni a verde e piantumazioni con specie autoctone;
- recinzioni del lotto uniformi per materiali e colori;
- risistemazione dei luoghi circostanti l'insediamento al termine dei lavori di realizzazione evitando che permangano discariche di materiali o sbancamenti di terreno non adeguatamente sistemati.

Art.50 - Insediamenti monofunzionali produttivo (tipo a5)

Ai fini del Piano si definisce monofunzionale produttivo l'insediamento caratterizzato dalla prevalenza per frequenza e dimensione dei manufatti edilizi ad uso artigianale ed industriale e delle relative sistemazioni rispetto agli aspetti naturalistici dei luoghi.

Rientrano in questa definizione gli insediamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- rapporto fra la superficie destinata a lotti produttivi e la superficie totale dell'area non superiore all'80%;
- rapporto fra la superficie coperta, al netto delle sistemazioni, e la superficie totale del lotto non superiore al 40%;
- volumi tecnici (ciminiere, silos, ecc) posizionati e trattati in modo da ridurne al massimo la percezione;
- omogeneità dei manufatti edilizi (sagome, rivestimenti, coperture) e delle recinzioni dei lotti;
- sistemazione a verde e piantumazione del perimetro esterno dell'insediamento, con particolare cura per i fronti visibili da strade ed insediamenti urbani e di quelli confinanti con depositi scoperti interni ai lotti;
- risistemazione dei luoghi circostanti l'insediamento al termine dei lavori di realizzazione evitando che permangano discariche di materiali o sbancamenti di terreno non adeguatamente sistemati.

Art.51 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.1

Tali opere sono costituite da impianti tecnologici a rete, quali acquedotti, fognature, rete ENEL, SIP, gasdotti e oleodotti con condotte e manufatti interrati.

Tali opere dovranno essere realizzate avendo cura di ripristinare, ad opera eseguita, l'area interessata allo stato precedente l'intervento, a meno di specifici vincoli di ordine tecnologico.

Art.52 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.2

Tali opere sono costituite dagli stessi impianti di cui al punto b.1, con condotte e manufatti in parte o totalmente fuori terra. Esse saranno realizzate avendo cura di:

- redigere un rilievo (scala 1:2000) e una documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante operam da cui sia possibile desumere ubicazione e qualità delle categorie di elementi di cui al Titolo II;
- dimostrare, sulla base della documentazione di cui al punto precedente, l'inesistenza di alternative progettuali di minore impatto ambientale;
- mascherare, laddove possibile, le condotte attraverso la realizzazione di cortine di essenze sempreverdi;
- operare la sistemazione a prato o la piantumazione delle aree di pertinenza dei manufatti edilizi;
- ripristinare allo stato ante operam le aree eventualmente utilizzate per la realizzazione di piste di servizio.

Art.53 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.3

Tali opere sono costituite da viabilità pedonale e ciclabile realizzata nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- tracciato definito, fin dove possibile, seguendo l'andamento delle curve di livello, col minor numero possibile di opere d'arte;
- larghezza media non superiore ai mt.3;
- muri di contenimento ed opere d'arte in pietra da taglio o in c.a. purchè rivestito in pietra;
- sistemazione delle scarpate con piantumazioni operate con specie autoctone, salvaguardando la visibilità dei versanti panoramici;
- divieto di usare asfalto o cemento per la pavimentazione fatta eccezione per le zone urbane di nuova espansione laddove è indicato l'uso di asfalto colorato per le piste ciclabili e di piastrelle in betonella per le piste pedonali;
- realizzazione di segnaletica ad uso turistico, realizzata in legno, con pali non superiori ai mt 2,5;
- attrezzaggio di punti sosta e belvederi con strutture in legno o metallo verniciate in tinta verde scuro.

Art.54 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.4

Tali opere sono costituite da viabilità carrabile e dai parcheggi.

Esse saranno realizzate avendo cura di:

- fornire un rilievo (scala 1:2000 o 1:5000) e una documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante operam da cui sia possibile desumere ubicazione e qualità delle categorie di elementi di cui al Titolo II;
- dimostrare, sulla base della documentazione di cui al punto precedente, l'inesistenza di alternative progettuali di minore impatto ambientale;
- corredare la progettazione della relativa sistemazione paesistica, costituita, almeno, da:
  a) planimetria (scala del rilievo) delle aree da sistemare a verde;
  b) fotomontaggio dell'opera realizzata e delle sistemazioni a verde;
  c) planimetria di dettaglio delle sistemazioni a verde e particolari.

Art.55 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.5

Tali opere sono costituite da impianti tecnologici puntuali con manufatti interrati e saranno realizzate avendo cura di ripristinare, ad opera eseguita, l'area interessata allo stato precedente l'intervento, a meno di specifici vincoli di ordine tecnologico.

Art.56 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.6

Tali opere sono costituite dalle opere di cui al precedente art.63, con manufatti in tutto o in parte posti fuori terra.

Le aree di pertinenza di antenne e ripetitori saranno sistemate a belvedere, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli tecnologici.

La realizzazione di discariche è consentita nelle sole aree di cui all'art.29 della presente Normativa di Attuazione.

Art.57 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.7

Tali opere sono costituite da strade di servizio necessarie alla manutenzione di impianti tecnologici (antenne, ripetitori,ecc). Esse saranno realizzate con una larghezza della sede stradale non superiore a mt 4.

Ove non più necessarie dovranno essere ripristinate allo stato ante operam o riadattate a percorsi pedonali.

Art.58 - Uso infrastrutturale, con opere di tipo b.8

Tali opere sono costituite dalle sistemazioni idraulico-forestali connesse all'esigenza di rimuovere condizioni di pericolosità geologica.

Tali opere saranno realizzate avendo cura di rivestire le opere d'arte necessarie (briglie, sponde) in pietra da taglio. Esse dovranno, inoltre, prevedere la sistemazione dell'area interessata con macchia mediterranea o con latifoglie autoctone.

Art.59 - Uso produttivo, di tipo agro-silvo-pastorale

Nell'ambito di tale uso sono realizzabili interventi di cura colturale dei terreni, modifiche colturali, idoneizzazione dei terreni stessi (ad esempio: irrigazione), apertura di piste provvisorie e non asfaltate per le cure forestali e tutto ciò che si renda necessario per accrescere la produttività dei terreni. Non sono consentiti usi insediativi, neanche di tipo sparso, ove non esplicitamente previsti, fatti salvi gli ampliamenti dei fabbricati esistenti, che sono sempre consentiti.

Art.60 - Uso produttivo, di tipo estrattivo

Con l'attribuzione di tale uso s'intende la possibilità di praticare la coltivazione di cave e miniere. Le opere connesse a tale pratica dovranno essere conformi a quanto previsto dalla legge regionale n.12 del 27 marzo 1979 e successive modificazioni ed integrazioni.

I siti delle cave abbandonate dovranno essere ripristinati nel rispetto di quanto indicato nella già citata legge regionale n.12 del 27 marzo 1979.

Art.61 - Uso culturale-ricreativo, con opere di tipo d.1

Tali opere sono costituite da attrezzature culturali, ricreative, sportive, turistiche non comportanti la realizzazione di volumi, fatta eccezione per i soli volumi inerenti alle attrezzature tecnologiche.

Art.62 - Uso culturale-ricreativo, con opere di tipo d.2

Tali opere sono costituite dalle attrezzature di cui al precedente punto d.1, comportanti la realizzazione di volumi ivi incluse attrezzature alberghiere e campeggi.

Art.63 - Uso culturale-ricreativo, con opere di tipo d.3

Tali opere sono costituite da piccole attrezzature di tipo mobile, in legno o, comunque, in prefabbricati leggeri (piccoli chioschi, chalet).

Esse dovranno essere:

- realizzate a regola d'arte, con materiali di prima qualità, leggeri e tali da rendere il manufatto facilmente asportabile;
- collegate fra loro ed ai servizi da percorsi realizzati in modo da dare all'insieme un assetto organico.

Capo IV - Elementi di arredo urbano e disciplina estetica delle costruzioni

Art.64 - Sistemazione di piazze, parcheggi e strade pubbliche

Tali interventi saranno realizzati nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- nel caso di sistemazioni di piazze e strade esistenti in aree urbane di antico impianto, si dovrà ripristinare la pavimentazione preesistente, anche con sostituzione di parti usurate con altre di stesso materiale;
- le sistemazioni di piazze dovranno tendere all'eliminazione dell'uso, anche solo di parte di esse, a parcheggio per autoveicoli tramite lo studio di soluzioni progettuali di delocalizzazione dei parcheggi in aree limitrofe o di parcheggi interrati. Questi ultimi sono consentiti anche al di sotto del livello stradale delle piazze purchè non arrechino danni alle alberature delle stesse piazze;
- è vietata la riduzione delle aree pedonali;
- è vietato l'abbattimento degli Olmi nell'omonima piazza dell'abitato di Lauria Superiore, a meno di comprovati rischi per la pubblica incolumità; è, in ogni caso, prescritto il rigoroso rispetto delle alberature esistenti;
- i parcheggi scoperti saranno delimitati da alberature chiaramente indicate nella trama e nel tipo tali da garantire la protezione dai raggi solari e da interromperne la continuità.

Art.65 - Sistemazioni esterne di spazi di pertinenza alle residenze

Tali interventi saranno realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni e criteri:

- per la realizzazione di recinzioni è vietato l'uso di elementi di calcestruzzo riproducenti elementi vegetali, statue ed animali;
- la base delle recinzioni dovrà essere realizzata in pietra da taglio;
- è vietato pavimentare orti e giardini se non per piccole parti legate all'uso da parte delle unità immobiliari ad esse finitime, o per percorsi ed attraversamenti;
- eventuali tettoie e coperture di parcheggi interni, anche provvisorie, non saranno realizzate in plastica ondulata o piana.

Art.66 - Arredo urbano

In sede dei Piani Urbanistici Attuativi inerenti i nuovi insediamenti urbani (uso a2) e le stratificazioni urbane (uso a3) di cui al precedente art.14 saranno definite norme inerenti l'arredo urbano. Esse riguarderanno:

- la sistemazione di aree belvedere;
- l'indicazioni di materiali per le sedi stradali carrabili e pedonali, fermo restando il rispetto di quanto prescritto al precedente art.64;
- le caratteristiche degli elementi di pubblica illuminazione;
- le sistemazioni delle vetrine degli esercizi commerciali;
- la disciplina delle insegne pubblicitarie.

Art.67 - Impianti tecnologici ed allacciamenti

Nelle pareti prospettanti su spazi pubblici, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente con preciso carattere architettonico.

I serbatoi di accumulo delle acque non potranno essere istallati sulle coperture degli edifici, se non inseriti convenientemente in apposita sistemazione, tale da consentire un'idonea sistemazione architettonica preventivamente progettata.

Le tubazioni idriche, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle facciate esterne se non in appositi incassi.

Negli edifici in cui possono essere istallate più antenne per la ricezione radio e televisiva è prescritta un'unica antenna centralizzata a servizio dell'intero manufatto.

TITOLO VII

EFFICACIA, NORME DI SALVAGUARDIA

Art.68 - Prevalenza delle previsioni del Piano

Le previsioni del Piano sono prevalenti sulla disciplina urbanistica in vigore nei seguenti casi:

a) nelle aree nell'ambito di cui al Titolo III, Capo II e III;

b) nelle aree di cui al Titolo V, Capo II per le quali vale la priorità di intervento individuata dal Piano;

c) nelle aree di cui all'art.13.

Art.69 - Previsioni dei Piani urbanistici in vigore ed opere programmate per le quali è prescritta la verifica di Ammissibilità

Le previsioni degli strumenti urbanistici in vigore e delle opere programmate che richiedono la verifica di Ammissibilità, ai sensi dell'art.30 sono indicate nella Carta degli scostamenti (P3) e sono le seguenti:

a) area destinata ad impianti turistici, in comune di Lagonegro, località Monte Castagnareto ricadente in area di tipo Ba del Piano. Per essa è prescritta Verifica di Ammissibilità rispetto ai tematismi naturalistico-biologico e percettivo;

b) area destinata ad impianti turistici , in Comune di Lauria, località Serra Orticosa ricadente nell'ambito AA. Per tale area la verifica di Ammissibilità sarà operata in uno con la redazione del Piano Paesistico Esecutivo di cui agli artt.19 e 20;

Art.70 - Modalità del rilascio dei Nulla Osta nel territorio interessato dal Piano.

Per i casi ricadenti nelle modalità di tipo A1 e A2, il NO sarà rilasciato a seguito della verifica di conformità del progetto di trasformazione alle indicazioni del Piano.

Per i casi ricadenti nella modalità di tipo B1, il NO sarà rilasciato a seguito della verifica positiva di ammissibilità di cui all'art.30, nonchè alla verifica delle eventuali condizioni progettuali fissate in sede di ammissibilità.

Per i casi ricadenti nella modalità di tipo B2, il NO sarà rilasciato a seguito della verifica del progetto rispetto alle indicazioni del Piano.